



Comune di Soragna

Provincia di Parma

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI ESTIVI COMUNALI

ART. 1 PRINCIPI E FINALITÀ

I Centri Estivi sono servizi volti a organizzare il tempo libero dei bambini/e e dei ragazzi/e in esperienze di vita comunitaria rivolte a una o più delle seguenti finalità:

- a. allo sviluppo della identità e alla socializzazione;
- b. a favorire l'accoglienza e l'integrazione delle diversità;
- c. a favorire la partecipazione e l'esercizio della cittadinanza;
- d. alla conoscenza e al rispetto del territorio;
- e. alla prevenzione del disagio giovanile.

Svolgono attività educative, ludiche e laboratoriali (ai sensi della L.R. 14/08 e ss.mm. art. 14 c.10) e sono rivolti a uno o più gruppi di bambini/e e ragazzi/e di età compresa fra i 3 e i 13 anni (fino ai 17 in caso di certificazione L.104/92), che convivono con regolarità durante l'intera giornata o parte di essa nel periodo comunque extrascolastico.

I Centri Estivi del Comune di Soragna sono attivi, di norma, nei mesi di giugno e luglio, ma l'Amministrazione Comunale può disporre, in caso di domanda da parte delle famiglie e sulla base delle disponibilità di bilancio, l'attivazione anche in periodi diversi (quali, ad esempio, parte del mese di agosto e prima metà del mese di settembre).

I Centri Estivi sono organizzati secondo i requisiti previsti dalla Delibera della Giunta Regionale n. 247 del 26 febbraio 2018, avente ad oggetto: "*Direttiva per organizzazione e svolgimento dei soggiorni di vacanza socio-educativi in struttura e dei centri estivi, ai sensi della L.R. 14/08, art. 14 e ss. mm.*" e ss.mm.ii.; sono attivati preferibilmente nei locali delle scuole statali del territorio, prioritariamente dotate di spazi esterni, oppure in altri locali – spazi aperti appositamente individuati dall'Amministrazione Comunale, che a tale scopo possano essere destinati ai sensi della vigente normativa.

ART. 2 STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE

I Centri Estivi comunali sono attivi, generalmente:

- **per la fascia 3/6 anni:** per n. 4 settimane nel mese di luglio e comunque fino a completamento dell'ultima settimana, dal lunedì al venerdì (indicativamente dalle ore 7,30 alle ore 16,00);
- **per la fascia 6-14 anni:** per n. 8 settimane nei mesi di giugno (dopo la chiusura delle scuole) e luglio (fino a completamento dell'ultima settimana), dal lunedì al venerdì (indicativamente dalle ore 7,30 alle ore 14,00 con pasto).

Sulla base delle richieste delle famiglie (e previa verifica della copertura a bilancio), il servizio potrà essere esteso:

- **per la fascia 3/6 anni:**
 - a)** per n. 2 settimane nel mese di settembre (n. 3 settimane in caso di copertura anche dell'ultima settimana di agosto), dal lunedì al venerdì, con servizio pasto ed orario solo mattutino (fino alle 13);
 - b)** con prolungamento pomeridiano fino alle ore 16 oppure fino alle ore 18, con applicazione di specifica tariffa, annualmente deliberata dalla Giunta Comunale;



Comune di Soragna

Provincia di Parma

- **per la fascia 6-14 anni:**

- a) per n. 2/3 settimane (ultima settimana di agosto e prime due settimane di settembre), con orario mattutino fino alle 12,30 senza pasto, salva la facoltà di attivazione anche del servizio pasto;
- b) con prolungamento pomeridiano indicativamente fino alle ore 17.00 ed applicazione di specifica tariffa, annualmente deliberata dalla Giunta Comunale;

E' facoltà della Giunta Comunale, annualmente, confermare o definire eventuali ulteriori variazioni nei periodi / orari di funzionamento indicati nei due capoversi che precedono.

Il Centro Estivo per i bambini della scuola infanzia accoglie bambini dai 3 ai 6 anni d'età che abbiano frequentato almeno un anno di scuola dell'infanzia e che abbiano i requisiti di cui al successivo articolo 4 del presente Regolamento.

Il Centro Estivo per i bambini della scuola dell'obbligo accoglie bambini/ragazzi dai 6 anni (che abbiano già frequentato la prima classe alla primaria) ai 13 anni d'età (Bambini/e e ragazzi/e con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/1992 fino a 17 anni), e che abbiano i requisiti di cui al successivo articolo 4 del presente Regolamento.

L'età richiesta per l'accesso ai servizi deve essere stata compiuta ovvero deve compiersi entro l'anno in cui il servizio si svolge.

L'accoglimento di bambini con disabilità certificata è subordinata alla redazione, di concerto con i competenti servizi dell'Azienda USL ed ASP, di uno specifico progetto di accoglienza personalizzata, condiviso tra servizi scolastici comunali, servizi sociali e sanitari e famiglia, all'interno del quale devono essere individuate, fra le altre, le ore di frequenza, le modalità di presenza dell'eventuale educatore di sostegno (a carico del comune di residenza) e le attività che può svolgere il bambino, e dovrà essere attestata la compatibilità delle attività del Centro Estivo con la patologia.

Il/I soggetto/i gestore/i dovrà individuare e impiegare operatori in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dei servizi oggetto del presente Regolamento, adeguatamente informato circa le responsabilità connesse al ruolo e con adeguata copertura assicurativa. Ove siano presenti alunni disabili, sarà assicurata la presenza di Operatori in possesso di adeguata esperienza e professionalità ai sensi della normativa vigente.

Il rapporto numerico operatore/ragazzi è stabilito dalla Delibera della Giunta Regionale n. 247 del 26 febbraio 2018, e ss.mm.ii.

La vigilanza degli alunni spetta agli Operatori suddetti, assicurando l'erogazione del servizio in piena sicurezza nei locali sede dell'attività.

In nessun caso gli Operatori sono autorizzati ad accettare utenti per i quali non è stata accolta la richiesta di iscrizione al Servizio e non siano inclusi negli elenchi comunicati dall'Ente.

Il/i soggetto/i gestore/i dovrà verificare che gli Operatori agiscano nel rispetto dell'incarico ricevuto, tengano adeguatamente conto delle esigenze degli utenti e che le attività siano svolte in modo corretto e nel rispetto delle normative sulla sicurezza e vigilanza dei minori riferendo, con periodicità concordata tra le parti, al Comune.

L'Ente consegnerà al Gestore l'elenco aggiornato degli iscritti con le età di riferimento per i necessari controlli; eventuali aggiornamenti dell'elenco nel corso dei centri estivi verranno segnalati tempestivamente dall'Ente.

ART. 3 ISCRIZIONI

Le iscrizioni vengono effettuate per singole settimane.



Comune di Soragna

Provincia di Parma

L'ufficio Servizi Scolastici comunale, di norma entro il mese di aprile, predispone e divulga tramite il sito istituzionale un avviso pubblico, indicando i periodi di attività, gli orari, il luogo di ubicazione dei Centri Estivi, le quote di contribuzione a carico delle famiglie, le modalità di iscrizione e di pagamento e il numero massimo degli utenti accoglibili per ciascuna settimana.

ART. 4

AMMISSIONE AI CENTRI ESTIVI:

A) PRIMA GRADUATORIA

Possono accedere ai Centri Estivi comunali i **bambini residenti**, le cui domande siano pervenute nei termini dell'avviso pubblico, che siano in regola con le norme relative alle vaccinazioni e che non risultino morosi relativamente a servizi scolastici ed educativi comunali.

La graduatoria viene formulata sulla base delle seguenti priorità:

- 1) bambini disabili gravi certificati dal competente servizio dell'Ausl, per i quali è stato concordato uno specifico progetto personalizzato di cui al precedente art. 2;
- 2) bambini segnalati dal Servizio Sociale Professionale area Minori di ASP;
- 3) bambini in affidamento preadottivo;
- 4) bambini con entrambi i genitori che lavorano;
- 5) bambini con un solo genitore che lavora;
- 6) bambini non residenti che frequentino le scuole del territorio
- 7) bambini residenti che non rientrino nelle 6 suddette categorie.

Nel caso in cui, dopo l'applicazione dei suddetti criteri, si presentassero situazioni di parità o carenza di posti disponibili, l'ammissione avverrà seguendo l'ordine progressivo di protocollazione della domanda d'iscrizione, fermi restando i suddetti criteri di priorità.

B) SECONDA GRADUATORIA

I **bambini non residenti**, le cui domande siano pervenute nei termini ed in regola con le norme relative alle vaccinazioni e che non risultino morosi relativamente a servizi scolastici ed educativi comunali, possono essere accolti qualora permangano posti liberi e secondo l'ordine di arrivo della domanda a protocollo comunale. Per i bambini disabili non residenti, valgono i criteri di cui al superiore articolo 2.

C) TERZA GRADUATORIA

Le domande pervenute oltre i termini indicati nell'avviso pubblico, sia di residenti che di non residenti, verranno accolte solo in caso di posti liberi ed in ordine di arrivo al protocollo. Per i bambini disabili – residenti e non residenti-, valgono i criteri di cui al superiore articolo 2.

Dopo l'approvazione delle graduatorie, i Servizi Scolastici comunali comunicano alle famiglie esclusivamente i casi di non ammissione, intendendosi accolti tutti gli altri.

I bambini non ammessi al servizio rimarranno in graduatoria e saranno contattati in caso di disponibilità di posti a seguito di rinunce.

ART. 5

RINUNCE

Le rinunce, affinché nulla sia dovuto al Comune, dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo entro il giovedì della settimana precedente quella cui la rinuncia è riferita.

In caso di rinuncia tardiva, oltre i termini di cui al primo comma, anche in caso di assenza per l'intera settimana, verrà addebitata l'intera quota settimanale di contribuzione.

In caso di rinuncia pervenuta prima dell'approvazione della graduatoria ovvero prima dell'avvio del centro, nulla è dovuto.



Comune di Soragna

Provincia di Parma

Nel caso in cui un minore ammesso al servizio intenda aggiungere settimane di frequenza durante il centro estivo, l'integrazione sarà accolta compatibilmente con la disponibilità di posti.

ART. 6 TARIFFE

A parziale copertura dei costi del servizio, è prevista la compartecipazione alla spesa da parte delle famiglie, tramite corresponsione di una tariffa settimanale di frequenza e di una tariffa giornaliera per ogni pasto consumato.

La Giunta Comunale approva annualmente le tariffe dei servizi ricreativi, definendo la condizione economica espressa come valore ISEE per il riconoscimento di eventuali agevolazioni tariffarie.

Coloro che intendono fruire della tariffa agevolata dovranno essere in possesso di certificazione ISEE minorenni in corso di validità.

Coloro che sono in possesso di certificazione ISEE con importo superiore a quello massimo stabilito dalla Deliberazione comunale di approvazione delle tariffe dei Servizi ricreativi ovvero che non ne dichiarino l'ottenimento pagano la tariffa intera.

La tariffa per i Centri Estivi è fissa settimanale e non è soggetta a riduzione in caso di assenze o per altri motivi che abbiano impedito la frequenza con le eccezioni previste dall'art. 5 del presente Regolamento Comunale.

ART. 7 COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

Durante il Centro Estivo gli utenti dovranno mantenere un comportamento corretto ed educato. In caso di comportamento scorretto, oltre al richiamo verbale e alla successiva segnalazione scritta e circostanziata da parte del coordinatore del servizio alla famiglia, il Comune, relativamente alla gravità del comportamento, adotterà i seguenti provvedimenti e sanzioni:

- segnalazione alla famiglia,
- ammonizione scritta,
- sospensione dalla frequenza del servizio.

In caso di eventuali danni arrecati a cose e persone, sarà richiesto il risarcimento del danno ai genitori del minore o a chi ne fa le veci.

I limiti orari di entrata e uscita dovranno essere rispettati sia al mattino, per consentire l'avvio delle attività e la prenotazione del pasto, sia al termine del servizio. Qualora, dopo l'orario di chiusura, un bambino non sia ancora stato preso in consegna, l'operatore presente è tenuto a prolungare la permanenza in servizio in attesa che la famiglia venga reperita. Qualora la famiglia non venga reperita o non si presenti all'orario concordato, dovrà essere allertata la Polizia Locale. Se tale comportamento dovesse essere ripetuto più di tre volte nel corso del periodo di frequenza, si adotteranno i seguenti provvedimenti e sanzioni:

- ammonizione scritta,
- sospensione dalla frequenza del servizio.

In caso di sospensione non è riconosciuto alcun diritto al rimborso della tariffa.

Al pari degli utenti, anche i familiari devono tenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti degli educatori nei momenti di accompagnamento o di ritiro dei minori presso la struttura e durante le feste.



Comune di Soragna

Provincia di Parma

Qualora il familiare del minore non rispetti le regole e persevera con un comportamento scorretto con il personale educativo o con altri soggetti (altri genitori, altri bambini), potrà essere applicata la sospensione dal servizio per il minore.

In caso di sospensione dalla frequenza del servizio è comunque dovuta la tariffa intera.

A tutela della sicurezza e della salute, non possono frequentare il servizio:

-i bambini la cui malattia richiede cure che non possono essere per legge rese dagli educatori;

-i bambini la cui malattia richiede cure che il personale non è in grado di fornire senza compromettere la salute e la sicurezza degli altri bambini;

-i bambini con limitazioni funzionali (es.: gessi, bendaggi estesi, ecc.).

ART. 8

SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ DEI CENTRI ESTIVI

L'Amministrazione Comunale si riserva di sospendere il servizio in caso di scarsa affluenza o per altre cause di forza maggiore, senza che ciò comporti responsabilità a suo carico. In caso di sospensione per un solo giorno, non sorge diritto al rimborso della tariffa. In caso di sospensione per più giorni la tariffa sarà ridotta in proporzione, decurtando un quinto della quota settimanale per ogni giorno di sospensione.

ART. 9

NORME FINALI E TRANSITORIE

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si farà riferimento alle norme regionali vigenti in materia, con particolare riguardo alla Delibera della Giunta Regionale n. 247 del 26.02.2018 e ss.mm.ii..

Il presente regolamento, ai sensi del vigente Statuto comunale, diventerà esecutivo ed entrerà in vigore il giorno successivo la data di esecutività del presente atto purché siano decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio *on-line* dell'atto medesimo.